

DIRITTO SOCIETARIO

Responsabilità del collegio sindacale

di **Sandro Cerato**

Come noto la **responsabilità del collegio sindacale** è disciplinata nell'[articolo 2407 cod. civ.](#), il cui primo comma esprime un **principio di carattere generale** secondo cui *“i sindaci devono adempiere i loro doveri con la **professionalità e la diligenza** richieste dalla natura dell’incarico”*. Tale principio deve essere applicato tenendo conto delle dimensioni, delle caratteristiche e della natura della società, poiché risulta evidente che in funzione dei predetti parametri **possono essere richiesti diversi livelli di professionalità e di diligenza**. Premesso ciò, nel corpo dell'[articolo 2407 codice civile](#) sono previste di fatto **due possibili forme di responsabilità**:

- la prima indicata nello stesso primo comma dell'[articolo 2407 codice civile](#), secondo cui i sindaci *“sono responsabili della **verità delle loro attestazioni** e devono conservare il **segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio**”*. Si tratta di una forma di responsabilità che non ha alcun rapporto con l’attività svolta dagli amministratori della società, bensì discende direttamente dai doveri propri e diretti dell’organo di controllo. Rientrano in tale ambito eventuali ipotesi di **falsità delle attestazioni contenute nella relazione del collegio sindacale** al bilancio di esercizio prevista dall'[articolo 2429 codice civile](#), nei verbali di verifica redatti dal collegio stesso, o in altre relazioni o dichiarazioni che il collegio sindacale redige in esecuzione della propria attività di controllo. La **responsabilità in questione può ricadere anche sul singolo membro del collegio** sindacale qualora lo stesso violi l’obbligo di riservatezza in relazione a notizie di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento del proprio mandato, a meno che non si tratti di notizie oggetto di pubblicità legale o di fatto (iscrizione nel Registro imprese o notizie trasmesse dalla società agli organi di stampa);
- la seconda contenuta nel [comma 2 dell’articolo 2407 codice civile](#), in cui è previsto che i sindaci *“sono **solidalmente responsabili con gli amministratori** per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”*. In tale seconda ipotesi l’eventuale responsabilità in capo al collegio sindacale richiede il **verificarsi di una serie di condizioni**: un **inadempimento degli amministratori**, un **danno patrimoniale** causato da tale inadempimento, un **ulteriore inadempimento da parte dei sindaci in tema di controllo**, ed infine un nesso di causalità tra l’inadempimento del collegio sindacale ed il danno che si è verificato. In altre parole, quest’ultimo nesso causale va interpretato nel senso che se i sindaci avessero svolto correttamente i propri doveri di controllo il danno non si sarebbe verificato.

In realtà, oltre alle due possibili ipotesi descritte in precedenza, vi è anche un **“terzo” livello di**

responsabilità del collegio sindacale, che potrebbe configurarsi laddove il danno si produca in via immediata e diretta da parte dei sindaci senza “concorrenza” con gli amministratori. Ad esempio, l'[articolo 2386, comma 5, codice civile](#), stabilisce che se **vengono a cessare tutti gli amministratori**, al collegio sindacale sono imposti due doveri: la convocazione dell'assemblea per la **nomina del nuovo organo amministrativo** (unico o collegiale) e il compimento, nelle more, degli **atti di ordinaria amministrazione**. Risulta evidente che, se tale funzione “gestoria”, sia pure limitata nel tempo e nei contenuti, comporti un danno patrimoniale, i sindaci saranno chiamati a rispondere in via diretta ed immediata del loro operato.



Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

Scopri le sedi in programmazione >